

N° 3192/07 VS

Ucr. 1380/08



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di

dott. Emanuela Aliverti
dott. Paola Ghezzi
dott. Donatella Galloni
dott. Fabio Sbattella

presidente rel.
giudice
giudice on.
giudice on.

ha pronunciato il seguente

DECRETO PROVVISORIO

nel procedimento n° 3192/07 VOL relativo ai minori
N. [redacted] nata a Milano in data 28.7.1999,
N. [redacted] nata a Milano in data 2.8.2003,

con le seguenti parti:

[redacted], madre, con l'Avv. Antonia Rita Augimeri presso il cui studio in Milano - Via Freguglia 2 è elettivamente domiciliata

[redacted], padre, con gli Avv. Luisa Francioli e Michele Madonesi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano - Via Cerva 18

Letto il ricorso depositato in data 4 settembre 2007 col quale la madre ha chiesto l'affidamento a sé dei minori, l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'imposizione a carico del padre dell'onere delle spese condominiali e delle utenze, la quantificazione in Euro 2.000,00 mensili del contributo per il mantenimento dei minori da porsi a carico del padre, la regolamentazione del diritto di visita del padre;

letta la memoria depositata in via d'urgenza dalla madre in data 12 novembre 2007;

letta la memoria di costituzione depositata in data 15 novembre 2007 con la quale il padre ha chiesto l'affidamento condiviso dei minori, il collocamento degli stessi presso la casa familiare con turnazione dei genitori presso la casa stessa; in subordine la collocazione dei minori alternativamente presso i genitori, l'imposizione al padre delle sole spese straordinarie;

letta la memoria depositata dal padre in data 9 gennaio 2008;

sentiti i genitori in data 16 gennaio 2008 e in data 5 febbraio 2008 nonché Aurora;

letta la memoria depositata dalla madre in data 14 maggio 2008;

letta la memoria depositata dal padre in data 15 maggio 2008;

osservato che:

In data 16 gennaio 2008, all'esito della convocazione, i genitori si sono accordati perché, sino alla data fissata per l'ascolto della minore [REDACTED], i minori venissero collocati presso la casa familiare e i genitori si alternassero di settimana in settimana, occupandosi fattivamente dell'accompagnamento dei minori a scuola e alle attività sportive e ricreative già in atto;

[REDACTED] ha chiaramente espresso lo stato di maggior benessere che il rientro presso la casa familiare aveva creato nei fratelli, non più costretti a vivere nella "confusione" dettata dal non sapere mai dove dovevano essere, e il legame affettivo con la madre e con il padre;

un ulteriore cambiamento, ancorché con permanenza sempre presso la casa familiare ma senza l'alternanza dei genitori, appare in questo momento poco auspicabile, non prima almeno di avere disposto un'indagine peritale al fine di verificare lo stato di benessere psico fisico dei bambini, la personalità dei genitori e la loro capacità genitoriali, la natura e la qualità della relazione dei bambini con ciascuno di loro, il miglior collocamento dei minori;

ritenuto quindi che:

debba essere disposta C.T.U. sul seguente quesito:

"Esaminati gli atti, sentiti i genitori e i minori, effettuata ogni necessaria indagine, riferisca il C.T.U. sullo stato di benessere psico fisico dei minori, sulla personalità dei genitori, sulle loro capacità genitoriali, sulla natura e qualità della relazione madre- figli e padre-figli, sul miglior collocamento dei minori, sul diritto di visita dell'eventuale genitore non collocatario nonché sugli eventuali interventi necessari per sostenere i genitori e i minori";

in via provvisoria sia comunque necessario provvedere in punto affidamento che non può che essere allo stato condiviso;

ritenuto infatti che:

la mancanza di spirito collaborativo tra i genitori e difficoltà di comunicazione tra gli stessi o ancora la presenza del conflitto *in se* non impedisca di adottare la soluzione dell'affidamento condiviso (laddove il regime dell'*affidamento* - che vuol dire esercizio della potestà, ovvero assunzione delle decisioni relative alla educazione, alla Istruzione, alla salute, alle attività sportive o altro che riguardino il figlio minore - non va confuso con il collocamento del minore stesso presso l'uno o l'altro genitore ed è congiunto o condiviso (pur se i due termini hanno in realtà un significato in parte diverso) quando tali decisioni siano assunte da entrambi i genitori, e non da uno soltanto, allo scopo di rendere entrambi i genitori

responsabili in relazione alla loro genitorialità e, pur in presenza di conflitti, indurli ad assumere le decisioni meglio rispondenti agli interessi e ai bisogni dei figli) dovendosi viceversa valutare se sia percorribile o meno la via della corresponsabilizzazione dei genitori e dell'assunzione, da parte loro, di un compito genitoriale pieno, e quindi condiviso, nell'interesse dei figli che hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;

nella specie non vi siano problematiche tali da impedire l'esercizio condiviso della potestà: con riferimento al concreto esercizio della potestà, le scelte educative di particolare rilevanza attinenti l'istruzione (ad esempio scelta del tipo di scuola), l'educazione (compresa le scelte delle attività extrascolastiche) e la salute dei minori stesso debbano essere assunte da entrambi i genitori che peraltro eserciteranno disgiuntamente la potestà con riferimento alle decisioni quotidiane di ordinaria amministrazione, scelte che verranno quindi adottate da ciascun genitore autonomamente durante il tempo che egli trascorrerà con i figli;

riservato ogni provvedimento sugli aspetti relativi all'assegnazione della casa e sulla misura dell'eventuale contributo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 317 bis c.c., 155 c.c. come modificato dalla L. 8.2.2006 n. 54, 737 c.p.c. provvedendo in via provvisoria, non sentito il P.M. stante l'urgenza,

AFFIDA

i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la casa familiare, disponendo che la potestà sia esercitata da entrambi i genitori con riferimento alle decisioni di particolare rilevanza attinenti l'educazione, l'istruzione e la salute del figlio, come sopra indicato, e sia esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli;

DISPONE

Che i genitori si alternino di settimana in settimana presso la casa familiare;
che la madre accompagni sempre A. a nuoto e, nel corso della settimana in cui i bambini rimarranno presso la casa familiare col padre, a pianoforte, riaccompagnandoli poi presso la casa familiare;
che il padre accompagni B. a pianoforte, insieme a Luca, nel corso della settimana in cui i bambini saranno presso la casa familiare con la madre;

DISPONE

C.T.U. sul quesito che preceda nominando la dr.ssa Brigida Zumbo;
fissa per il giuramento e il conferimento dell'incarico la data del ~~_____~~
~~_____~~

Si notificchi:

alla madre, presso il domicilio eletto, e al difensore via fax
al padre, presso il domicilio eletto, e al difensore via fax

si comunichi via fax
al C.T.U.
al PM sede

Milano, il 30 maggio 2008

IL PRESIDENTE EST.

